DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 99/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2007 del 6 luglio 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([2]) (rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/911/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE del Consiglio, e la decisione 2001/618/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/104/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* ([4]).

(5) La direttiva 2006/88/CE abroga, con effetto dal 1º agosto 2008, le direttive 91/67/CEE ([5]), 93/53/CEE ([6]) e 95/70/CE ([7]) del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1º agosto 2008.

(6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1 viene aggiunto il testo seguente:

«8a. **32006 L 0088**: direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14, rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»;

([1]) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 6.
([2]) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
([3]) GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41.
([4]) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 51.
([5]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([6]) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
([7]) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

2) dopo il punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è inserito il testo seguente:

«5a. **32006 L 0088**: direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14, rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»;

3) al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 D 0104**: decisione 2007/104/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007 (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 51).»;

4) dopo il punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è inserito il testo seguente:

«4a. **32006 L 0088**: direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14, rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»;

5) ai punti 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio), 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio), 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, ai punti 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) e 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 D 0911**: Decisione 2006/911/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41).»;

6) il testo dei punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio) e 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) della parte 3.1, del punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e del punto 4 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso con effetto dal 1º agosto 2008.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/88/CE, rettificata dalla GU L 140 del 1.6.2007, pag. 59, e delle decisioni 2006/911/CE e 2007/104/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.